

intensificare gli sforzi per la promozione delle stesse nell'ambito generale delle azioni del Fondo strutturale e delle iniziative comunitarie, nonché attraverso interventi specifici;

- d) affinché cooperino alla compilazione di statistiche basate su dati disponibili, condizione necessaria per valutare:

- il contributo degli interventi attuati grazie al sostegno dei Fondi strutturali allo sviluppo di infrastrutture sociali,
- la ripartizione dei disoccupati di lunga durata in base al sesso,
- i tassi di attività economica relativi alla popolazione femminile e maschile, nonché
- il rapporto di occupazione femminile e maschile rispetto alla categoria socioeconomica;

- e) affinché prendano in esame la messa a profitto della flessibilità risultante dalla riprogrammazione annuale degli stanziamenti non utilizzati per potenziare gli sforzi volti a favorire le pari opportunità;

2. in relazione alla valutazione e alla prossima verifica:

- a) affinché garantiscano che vengano eseguite valutazioni per determinare fino a che punto il principio di promozione delle pari opportunità sia stato tenuto in considerazione nei programmi in fase di attuazione, con particolare riguardo al livello di coinvolgimento delle

donne nelle misure di carattere generale ed alla messa in pratica, alla pertinenza e all'esito finale di queste ultime; affinché, se del caso, sviluppino a tal fine procedure di valutazione, strumenti e indicatori appropriati;

- b) affinché, in base a tali valutazioni, decidano di modificare, se necessario, la programmazione delle azioni per il restante periodo di applicazione dei programmi.

#### IV: INVITA LA COMMISSIONE:

1. basandosi sulle strutture esistenti, a rendere sistematica:

- l'individuazione di buone prassi riguardanti la promozione delle pari opportunità mediante l'azione sostenuta dai vari Fondi strutturali, nonché

- la diffusione di informazioni e di esperienze in materia;

2. a tener conto della presente risoluzione, nonché della risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, all'atto della presentazione di una proposta di revisione dei Fondi strutturali da parte del Consiglio;

3. verificare annualmente nella relazione annuale sui Fondi strutturali gli effetti della presente risoluzione, a partire dalla relazione che redigerà nel 1998.

### RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

sul ruolo dei sistemi di previdenza sociale nella lotta alla disoccupazione

(96/C 386/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che a più riprese, a Essen, Cannes, Madrid e Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito che il livello di disoccupazione è inaccettabile e che la lotta alla disoc-

cupazione deve restare per l'Unione europea e gli Stati membri la priorità essenziale;

considerando che il Consiglio europeo di Madrid ha invitato gli Stati membri ad attuare misure che prendano in particolare considerazione i gruppi che richiedono un'attenzione speciale, quali i giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati di lunga durata e le donne disoccupate;

considerando che nella raccomandazione 92/441/CEE (<sup>1</sup>), in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale adottata il 24 giugno 1992, e nella raccomandazione 92/442/CEE (<sup>2</sup>), relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale, adottata il 27 luglio 1992, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di provvedere al mantenimento, all'adeguamento e se necessario allo sviluppo dei loro sistemi di previdenza sociale e di prefiggersi obiettivi comuni che forniscano orientamenti per le politiche nazionali;

considerando che nelle suddette raccomandazioni il Consiglio ha riconosciuto che la previdenza sociale è uno strumento essenziale della solidarietà tra gli abitanti di ciascuno Stato membro;

considerando che nelle suddette raccomandazioni il Consiglio ha riconosciuto che, data la diversità dei sistemi e il loro radicamento nelle culture nazionali, spetta agli Stati membri determinare e sviluppare la filosofia generale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione del loro sistema di protezione sociale;

considerando che nelle suddette raccomandazioni il Consiglio ha affermato che i sistemi di previdenza sociale rivestono un ruolo ben determinato e ampiamente riconosciuto, ad esempio nel combattere la povertà e nel prevenire l'esclusione sociale, nell'accordare un reddito sostitutivo ai lavoratori dipendenti costretti ad interrompere la propria carriera per malattia, infortunio, maternità, invalidità o perdita del posto di lavoro, nonché nel fornire prestazioni e risorse sufficienti alle persone prive di mezzi di sostentamento;

considerando che la protezione sociale può contribuire notevolmente al mantenimento della pace sociale e, conseguentemente, al positivo sviluppo economico dell'Unione europea;

considerando che i sistemi di previdenza sociale, oltre ai suddetti obiettivi e a sostegno degli stessi, devono contribuire in modo sostanziale alla lotta alla disoccupazione, in particolare rendendo possibile il passaggio effettivo all'attività lavorativa;

considerando che l'evoluzione delle strutture familiari, della società e dell'economia, nonché l'invecchiamento della popolazione fanno sorgere nuove esigenze che si aggiungono ai tradizionali obiettivi dei sistemi di previdenza sociale;

considerando che il lavoro nero ha ripercussioni negative sui sistemi di previdenza sociale;

considerando che la comunicazione della Commissione intitolata «Il futuro della protezione sociale», che invitava gli Stati membri ad avviare una riflessione collettiva sui principali problemi che i sistemi di previdenza sociale devono affrontare, ha aperto un ampio dibattito sull'argomento:

#### I. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

1. a includere nelle loro politiche di previdenza sociale, in aggiunta e a sostegno dei fini stabiliti per tali politiche, gli obiettivi della lotta alla disoccupazione, dell'inserimento e del reinserimento di lavoratrici e lavoratori disoccupati nella vita economica e sociale;
2. ad organizzare sistemi di previdenza sociale in modo che essi possano altresì contribuire attivamente al reinserimento sociale ed economico dei disoccupati;
3. a affrontare il problema dell'inserimento e del reinserimento dei disoccupati, in particolare dei gruppi maggiormente emarginati, quale ulteriore importante obiettivo delle politiche relative alla previdenza sociale e al mercato del lavoro;
4. a ricercare un equilibrio in metodi di finanziamento della previdenza sociale, conformi alle norme e prassi nazionali, che tengano conto sia dell'esigenza di dotare i sistemi di previdenza delle risorse adeguate per il raggiungimento dei loro obiettivi, sia dell'esigenza di evitare il possibile impatto pregiudizievole sull'occupazione derivante da oneri e imposte eccessivi sulle attività lavorative;
5. ad affrontare il problema del lavoro nero, che ha ripercussioni negative sui sistemi di previdenza sociale;
6. a promuovere, ove opportuno, politiche in materia di sussidi, imposte, contributi e altre ritenute obbligatorie dai salari che interagiscano in modo da fornire chiari incentivi alla ricerca, all'occupazione e al mantenimento di un posto di lavoro autonomo o dipendente e, a tale proposito, a prospettare politiche che prevedano incentivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati, in particolare disoccupati di lunga durata, giovani disoccupati e donne disoccupate;
7. a sviluppare sistemi di previdenza sociale, secondo le norme e le prassi nazionali, in grado di adeguarsi alle modifiche strutturali del mercato del lavoro e alle nuove modalità di lavoro e di fornire inoltre un'adeguata protezione sociale alle persone che svolgono siffatti lavori;
8. a sviluppare le loro politiche in materia economica, fiscale, di previdenza sociale e di occupazione, secondo un'impostazione integrata e coerente che contribuisca al conseguimento dell'obiettivo europeo di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, in consultazione, ove opportuno, con le parti sociali e secondo le norme, le tradizioni e le prassi nazionali;

(<sup>1</sup>) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 46.

(<sup>2</sup>) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 49.

II. ESORTANO LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI AFFINCHÉ, AGENDO IN COLLABORAZIONE:

1. intensifichino, nell'ambito delle strutture esistenti, lo scambio di informazioni e di esperienze nonché la riflessione collettiva fra gli Stati membri relativamente a tecniche e politiche volte al conseguimento dei suddetti obiettivi;
2. esaminino in via prioritaria, in questo processo di scambio e riflessione collettiva, quale ruolo la previdenza sociale possa rivestire nella lotta alla disoccupazione e come i sistemi di previdenza sociale si possano adeguare per soddisfare le esigenze emergenti, in particolare rendendo possibile il passaggio effettivo all'attività lavorativa;
3. promuovano strategie dell'Unione europea in materia di economia e di occupazione che tengano conto degli obiettivi della previdenza sociale e della necessità di disporre di sistemi di previdenza che soddisfino le esigenze emergenti;
4. sviluppino il sistema comunitario di coordinamento della previdenza sociale in modo che esso possa altresì contribuire agli obiettivi sopra enunciati:

III. INVITANO LA COMMISSIONE:

1. a promuovere, nell'ambito delle strutture esistenti, il processo di scambio e riflessione collettiva, al fine di agevolare il conseguimento dei suddetti obiettivi;
  2. ad analizzare gli sviluppi, le innovazioni e i progressi compiuti relativamente ai suddetti obiettivi e a riferirne in modo adeguato al Consiglio.
-